

D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva
Lavori "edili" pubblici e privati - Imprese Appaltatrici e/o
Subappaltatrici - "chiarimenti".

A decorrere dallo gennaio 2006 è operativo su tutto il territorio nazionale lo Sportello Unico per il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il **D.U.R.C.** e' l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell' impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di **INAIL, INPS e Cassa Edile o Edilcassa.**

Il **D.U.R.C.** conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.

Il **D.U.R.C.** sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.

Il **D.U.R.C.** deve essere richiesto per:

APPALTI/SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA (richiesta D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante):

- per la verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare di Appalto;
- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale;

LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA (richiesta D.U.R.C. da parte delle imprese):

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

Il DURC è obbligatorio per le imprese Appaltatrici e Subappaltatrici, per tutti gli appalti di lavori "edili" pubblici e privati

- MODALITA' DI RICHIESTA DEL D.U.R.C. -

Per essere abilitate all'accesso allo Sportello Unico Previdenziale le Stazioni Appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica devono essere in possesso di:

"Codice Utente" e "Password"

rilasciati dalle strutture territoriali di INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse. Se non si e' in possesso del Codice Utente e della Password è necessario richiederlo ad una qualsiasi struttura territoriale utilizzando il modulo che si allega alla presente.

LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI PRIVATI A RILEVANZA PUBBLICA DOVRANNO RICHIEDERE IL DURC ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ATTRAVERSO IL SITO:
www.sportellounicoprevidenziale.it

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad un'automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC **e comunica l'assegnazione del C. I. P. (codice identificativo pratica)** .

Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.

Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

-MODALITA' E TEMPI DI RILASCIO DEL D.U.R.C.

- VALIDITA' DEL D.U.R.C.-

CHI RILASCIA IL D.U.R.C.

Il D. U. R. C. viene rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa competente cioè quella della provincia in cui ha sede l'impresa o, solo per i SAL e i conti finali, quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.

Il DURC viene rilasciato dalla **Cassa Edile/Edilcassa competente** in caso di richiesta avanzata per lavori pubblici o privati nel settore edile eseguiti da imprese che hanno l'obbligo di iscrizione alla stessa (imprese edili con dipendenti).

Negli altri casi il DURC viene rilasciato dalla sede INPS o INAIL territorialmente competente alla quale e' stata presentata la richiesta.

- COME VIENE CONSEGNATO

Il DURC viene consegnato in copia originale direttamente allo sportello della Cassa Edile/Edilcassa o inviato per posta, tramite raccomandata, all'indirizzo del richiedente. Una copia viene anche inviata all'impresa interessata.

- I TEMPI PER IL RILASCIO

Il DURC viene prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti (INPS, INAIL e CASSA EDILE/EDILCASSA) avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data d'assegnazione del C. I. P. al netto dell'eventuale sospensione a fini istruttori).

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INAIL o INPS scatterà, relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti, la procedura del silenzioassenso (che non può essere estesa alle Casse Edili/Edilcassa stante la natura privata di tali Organismi) .

VALIDITA' DEL D.U.R.C.

- VALIDITA' DEL D.U.R.C. - Lavori Pubblici

Nel caso di lavori pubblici il D.U.R.C. ha validità per l'appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale e' stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, ecc..).

- VALIDITA' DEL D.U.R.C. - lavori privati

Limitatamente ai **lavori privati**, il decreto legge n. 273/3011-2005 - c.d. decreto 'milleproroghe' - convertito in legge il 02/02/2006 ha riconosciuto al DURC per i lavori privati una validità di mesi 3 dalla data di rilascio.

L'utilizzo di un DURC non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato.

Rammentiamo, inoltre, che nel settore dell'edilizia privata la mancata presentazione di DURC dell'impresa esecutrice dei lavori comporta la sospensione dell'efficacia della concessione edilizia o della D.i.a.

- CHI DEVE PRESENTARE IL DURC

Nei lavori privati, il DURC deve essere presentato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l'esecuzione del lavoro.

E' chiaro pertanto che il DURC deve essere prodotto anche per ogni singola impresa subappaltatrice (o di fornitura con posa in opera o nolo a caldo) e presentato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività o fase lavorativa all'interno del cantiere.

La sanzione in caso di inadempienza e' quella disposta dal decreto n. 251/04, cioè la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire o Dia) .

Vi ricordiamo che nei lavori privati il DURC e' necessario prima dell'inizio dei lavori, ma non per eventuali pagamenti intermedi o a conclusione del lavoro (salvo quanto previsto da talune legislazioni regionali).

LAVORI PUBBLICI

INDICAZIONE ALLA DATA DEL ---/---/---

In base alla normativa vigente per i lavori pubblici, la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello **stato di avanzamento lavori** (SAL) o della **liquidazione finale** è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio per il periodo dei lavori.

Pertanto, per i due casi precedenti, ossia " *stato di avanzamento*" e "*liquidazione finale*", le date da indicare sulla richiesta del DURC sono quelle relative al periodo dei lavori. In particolare, nella "Richiesta di regolarità contributiva per liquidazione finale di lavori pubblici", nella compilazione della casella corrispondente alla dicitura "*alla data del __/__/__*", è necessario indicare la DATA DI FINE LAVORI, corrispondente a quella presente nel quadro "B", campo I, punto 10.

Non deve essere assolutamente indicata la data della richiesta del DURC.

DITTE NON EDILI

Nel caso di richiesta di D.U.R.C. per ditte che non applicano il contratto edile (elettricisti, idraulici, ecc.), l'Ente deve indicare alla voce C.C.N.L. applicato (quadro "B", campo I, punto 8): "Altro non edile" e barrare la casella "iscrizione non obbligatoria alla Cassa Edile/Edilcassa" in corrispondenza della posizione Cassa Edile/Edilcassa; in tal modo la richiesta di DURC verrà inoltrata automaticamente dalla procedura all'INPS ed all' INAIL, escludendo la Cassa Edile/Edilcassa.

Ricordiamo che sono tenute all'iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa tutte le imprese con operai e/o apprendisti alle proprie dipendenze, inquadrati con contratto Edile industria, Edile Artigianato o Edile Cooperazione.

QUANDO SI RICHIEDE IL DURC

Nelle opere pubbliche il DURC si accompagna a tutte le fasi dell'attività delle imprese.

Per la partecipazione alla gara e' sufficiente l'autodichiarazione di regolarità dell'impresa salvo leggi regionali che prevedono il DURC anche per la partecipazione alla gara.

Con riferimento all'autodichiarazione, peraltro può essere necessaria una conferma delle regolarità tramite DURC (per l'impresa aggiudicataria, per le imprese sorteggiate e così via).

Da tener presente inoltre che il DURC deve essere prodotto anche per le imprese subappaltatrici.

Non si può prescindere dal DURC per la stipula del contratto e per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per gli stati finali.

Il DURC emesso dalla Cassa Edile/Edilcassa dovrà essere utilizzato dalle stazioni appaltanti esclusivamente per l'appalto individuato tramite il CIP riportato sul DURC.

Al fine di poter emettere un DURC intestato all'Ente Appaltante occorre selezionare, durante la compilazione del modulo di richiesta, alla voce "Tipo richiedente" - quadro "A" punto A11: STAZIONE APPALTANTE, in quanto, diversamente, il DURC viene intestato all'impresa oggetto della verifica.